



Ai docenti
Al personale Ata
Agli Alunni e ai Genitori
Ai Visitatori e agli utenti

LORO SEDI

ALBO

1

OGGETTO: Divieto di fumo: indicazioni operative – Incarico funzionari per accertamenti – Regolamento di istituto.

Si richiama l'attenzione dei Docenti, del Personale Ata, degli Alunni, dei Genitori e di tutti i Visitatori che con Disposizione prot. n. 4049/VI.9 del 04/09/2020, il sottoscritto ha disposto anche per il corrente anno scolastico il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto De Rogatis-Fioritto e all'esterno, nell'area di pertinenza della scuola.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, (pubblicato sulla GU n. 214 del 12/09/2013) ha introdotto una pesante restrizione nell'utilizzo delle sigarette estendendo il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica e vietando l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

La nuova disposizione estende pertanto il divieto di fumare anche a zone esterne dove prima era possibile fumare: balconi, terrazze, cortili, marciapiedi, percorsi interni del Villaggio studentesco, dinanzi al portone della scuola, nel piazzale antistante la scuola.

Appare necessario che di fronte a tale intervento normativo tutti riflettano sull'importanza della restrizione operata nell'esclusivo interesse di preservare la salute di coloro che frequentano la scuola. In particolare, la scuola è un luogo di educazione dove gli adolescenti apprendono, tra l'altro, comportamenti corretti per rapportarsi agli altri e per prendersi cura del proprio benessere psico-fisico. Tuttavia gli specialisti sottolineano che molti ragazzi iniziano a fumare proprio nel periodo della frequenza della scuola secondaria di I e II grado. Occorre perciò comprendere per se stessi e non stancarsi di insegnare ad altri che il fumo è nocivo non solo per chi consuma sigarette, ma anche per chi lo respira passivamente e che in un ambiente predisposto all'educazione bisogna che le persone adulte siano sempre attente e protese a dare l'esempio dei giusti comportamenti da osservare, imparando a pretendere innanzitutto da se stessi una maggiore disciplina di autocontrollo e poi dai più giovani che non potranno additare come attenuante il cattivo impegno di coloro dai quali dovrebbero ricevere le giuste indicazioni.

Tra l'altro, si richiama l'attenzione di tutto il personale che il Regolamento di Istituto ha previsto severe sanzioni disciplinari per chi non ottempera al divieto.

Confidando nella maturità di ognuno e consapevoli del fatto che tali atteggiamenti troveranno maggiore severità di trattamento se si opererà un mutamento della mentalità che allontani da noi la cattiva abitudine di considerare lecito tutto ciò che sentiamo come impulso irrefrenabile, si avvisa il personale e gli studenti che il Regolamento prevede gravi sanzioni che ancor prima che economiche assumono rilevanza disciplinare.

Inoltre, considerato che l'Istituto è ubicato in due Comuni diversi, San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, ritenuto che il compito di incaricato alla sorveglianza del rispetto del divieto di fumo possa essere svolto dai docenti che collaborano con il Dirigente scolastico nei rispettivi



Comuni, che hanno ricevuto adeguata formazione in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, con la presente si dispone quanto segue:

J) è individuato, come appresso indicato, il personale incaricato di procedere a quanto previsto dal regolamento di istituto, in tutti i locali dell'Istituto, nei plessi dei rispettivi Comuni:

Comune	INCARICATO 1	INCARICATO 2
San Nicandro Garganico	CRUCIANO Michele	CUGNIDORO Mauro
Cagnano Varano	DI NAUTA Antonio	PELUSI Silvana

Si riportano di seguito gli artt. del Regolamento di Istituto che riguardano il divieto di fumo, integrato, ai sensi del D.Lgvo 81/2008, con le novità normative di cui al Decreto Legge 12/09/2013, n. 104 e con gli aggiornamenti sanzionatori di cui all'art. 1, comma 189, della Legge 311/04 (legge finanziaria 2005):

2

Capo VI - Divieto di fumo

Art. 56 - Principi

1. L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis-Fioritto di San Nicandro Garganico si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3; Decreto Legge 12/09/2013, n. 104).
2. L'interesse primario è la tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Istituto, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 57 - Locali soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
 - a. Atrii ed ingressi, aule, corridoi, segreterie, biblioteche, laboratori, sale di lettura aperte al pubblico, sale adibite a riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, bagni.
 - b. Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
 - c. Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.
 - d. Luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico, qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali.
 - e. Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.
 - f. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico (D.L. 12/09/2013).

Art. 58 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. Il Dirigente scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.
2. È compito dei responsabili:
 - a. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
 - b. Utilizzare gli appositi moduli di contestazione.
3. Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO

C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003

AOO - SEGRETERIA

Prot. 0004050/U del 04/09/2020 22:50:24 VI.9 - DVR e sicurezza

4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.
5. Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali scolastici.

Art. 59 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.200,00.
3. I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.

Art. 60 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui **all'art. 58** procedono, in maniera autonoma, all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modulo di contestazione. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura, se esistente.
2. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Foggia, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa dell'Istituto.

Art. 61 - Rapporti con la Prefettura

1. La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Foggia, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui **all'art. 58**, inclusi quelli indicati all'ultimo comma, inviino mensilmente copia dei singoli verbali di accertamento e contestazione alla Direzione Amministrativa dell'Istituto.

Art. 62 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003

AOO - SEGRETERIA

Prot. 0004050/U del 04/09/2020 22:50:24 VI.9 - DVR e sicurezza